

OSSERVATORIO REGIONALE NORMATIVA AMBIENTALE



Edizione 3-2021

A cura della Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio

Sviluppo sostenibile ed economia circolare

<i>Regione</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Oggetto e finalità</i>
Sardegna	Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (8 ottobre 2021)	<p>La Strategia Sardegna 2030 è articolata su cinque assi strategici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una Sardegna più intelligente, con una rafforzata capacità amministrativa e una maggiore competitività del sistema produttivo orientato all'innovazione; 2. una Sardegna più verde, per la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse e del territorio e una transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici; 3. una Sardegna più connessa, con una efficiente rete digitale e di mobilità per il collegamento e la continuità nei territori; 4. una Sardegna più sociale, per un benessere diffuso basato su salute, formazione, competenze e lavoro e fondato su inclusione sociale, eguaglianza e cultura; 5. una Sardegna più vicina ai cittadini, che investe nella governance dei progetti di sviluppo territoriale, sulla consapevolezza dei cittadini e la valorizzazione del paesaggio. <p>I cinque temi sono declinati in 38 obiettivi strategici e 102 linee di intervento, a loro volta sviluppate in oltre 600 azioni; tra queste, si segnalano: l'individuazione di misure atte ad accelerare le procedure di bonifica, anche attraverso l'attuazione di politiche di monitoraggio e controllo dei procedimenti; la promozione della ricerca e innovazione finalizzata all'efficientamento dei processi produttivi per stimolare la simbiosi industriale trasformando i rifiuti in materie prime seconde; lo sviluppo della filiera dei rifiuti da demolizione con incentivi per la demolizione selettiva e l'avvio dei materiali al riutilizzo; la realizzazione di interventi di riqualificazione abitativa, culturale e paesaggistica attraverso il recupero e la valorizzazione degli immobili inutilizzati.</p>

Autorizzazioni

<i>Regione</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Oggetto e finalità</i>
Molise	DGR 13 settembre 2021, n. 304 (BUR 1° ottobre 2021, n. 42)	<i>Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi</i>

		<p>3 e 4. <i>Approvazione direttiva.</i></p> <p>Con il provvedimento, viene approvata la Direttiva Regionale per la Valutazione d'Incidenza Ambientale, in recepimento delle Linee Guida Nazionali. Tale Direttiva regionale sostituisce la precedente, allegata alla DGR n. 486 dell'11 maggio 2009.</p>
<i>Puglia</i>	<p>LR 21 settembre 2021, n. 33 (BUR 23 settembre 2021, n. 121)</p>	<p><i>Abrogazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assesamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070 e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative).</i></p> <p>In particolare, l'art. 3 prevede che, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza – di cui all'art. 2, co. 2, l.r. 17/2007 – va interpretata nel senso di ritenere che vi rientrino anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis TUA. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso, oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della l.r. 33/2021.</p>
	<p>DGR 27 settembre 2021, n. 1515 (BUR 18 ottobre 2021, n. 131)</p>	<p><i>Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali</i></p>

	<p><i>in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.</i></p> <p>Con la deliberazione in esame, vengono recepite le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA). Il provvedimento costituisce ulteriore aggiornamento della DGR n. 304/2006 di cui all'articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e s.m.i. e, dunque, contiene l'insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d'incidenza relative agli interventi proposti all'interno del territorio regionale.</p>
--	--

Inquinamento e bonifiche

<i>Regione</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Oggetto e finalità</i>
<i>Provincia autonoma di Trento</i>	LP 7 ottobre 2021, n. 19 (BU str. 07 ottobre 2021, n. 1)	<p><i>Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario.</i></p> <p>In particolare, si prevede che i consorzi di bonifica possano fornire a titolo oneroso prestazioni a terzi, anche al di fuori del proprio ambito territoriale, per la fornitura di servizi o per l'esecuzione o la gestione di opere di miglioramento fondiario, per finalità di pubblico interesse volte alla bonifica integrale del territorio provinciale.</p>
<i>Puglia</i>	DGR 15 ottobre 2021 n. 1651 (BUR 29 ottobre 2021, n. 135)	<p><i>Piano regionale gestione rifiuti urbani, comprensivo della sezione gest. fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano bonifiche aree inquinate. Conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute ed alla recente normativa euorunitaria e nazionale. Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio Regionale per approvazione.</i></p> <p>Con particolare riguardo alle modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, si evidenzia che la Regione – in coerenza con quanto previsto dall'art. 199, co. 6, lett. c), d.lgs. 152/06 – privilegia, in sede di</p>

approvazione dei progetti di intervento, **l'utilizzo di tecnologie che minimizzino gli impatti ambientali** e, in particolare, la produzione di rifiuti.

Sarà pertanto richiesto, laddove possibile, di:

- privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a **trattare e riutilizzare il suolo nel sito**, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica o a recupero di terreno inquinato;
- privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta come materiali di riempimento;
- prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site e/o nel sito medesimo o in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate;
- privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale **l'impiego di materiali organici** di adeguata qualità **provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e/o speciali**.

Rifiuti

<i>Regione</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Oggetto e finalità</i>
Basilicata	DGR 17 settembre 2021 n. 740 (BUR 1° ottobre 2021, n. 75)	<p><i>Aggiornamento ed adeguamento della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti. Adempimenti di cui alla L.R. n. 35/2018 e al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</i></p> <p>Con il provvedimento, la Regione dà avvio alla procedura per l'aggiornamento e l'adeguamento della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti.</p> <p>Nella relazione preliminare sulle attività di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti si evidenzia la necessità di individuare misure atte a promuovere un modello eco-sistemico di gestione integrata basato sulla simbiosi industriale in modo da aumentare le circolarità complessiva e la sostenibilità.</p>
Lombardia	DDS 23 settembre 2021, n. 12584 (BUR 28 settembre 2021, n. 39)	<p><i>Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art.184-ter a seguito delle modifiche apportate con D.L. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021.</i></p> <p>Il provvedimento fornisce indicazioni in</p>

	<p>merito alle autorizzazioni “End of waste”, per le quali è oggi richiesto – a seguito delle modifiche apportate all’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 dal dl 77/2021 (cd. semplificazioni bis) e legge di conversione 108/2021 – un parere obbligatorio e vincolante di ARPA. Le indicazioni sono adottate allo scopo di fornire un quadro di riferimento certo agli operatori e di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente “circolare”, dando piena applicazione alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, si evidenzia che il parere di ARPA non è previsto, in base all’art. 184 ter TUA, laddove esistano criteri generali per l’“end of waste”: pertanto, tale parere non si ritiene necessario per le autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 5/02/98 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti, nonché per questi stessi casi in cui viene richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile.</p>
	<p>DGR 13 settembre 2021, n. XI/5223 (BUR 15 ottobre 2021 n. 41)</p> <p><i>Approvazione del metodo per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.</i></p> <p>Con il provvedimento in esame, la Regione si impegna a predisporre un applicativo on line dedicato allo svolgimento delle istruttorie di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per impianti di recupero e smaltimento rifiuti.</p> <p>Appositi coefficienti sono stati previsti per gli impianti mobili, in modo da tenere conto delle specificità di tali impianti, specie con riguardo alla ridotta durata della campagna e alle particolari modalità della lavorazione.</p>
<p><i>Piemonte</i></p>	<p>LR 19 ottobre 2021, n. 25 (BUR 21 ottobre 2021, n. 42)</p> <p><i>Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021.</i></p> <p>L’art. 52 comma 3 della legge in esame introduce all’art. 1 della l.r. 23/2016 il comma 8 bis, in base al quale gli interventi che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni ai sensi del D.P.R. 120/2017 e prevedano la commercializzazione dei materiali prodotti in misura superiore a seimila metri cubi, sono soggetti a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica</p>

contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 D.P.R. 120/2017. Per questi progetti è inoltre dovuto il **pagamento dell'onere del diritto di escavazione** di cui all'articolo 26 l.r. 23/2016, pari a 0,51 € al metro cubo di materiale scavato.

Energia rinnovabile

<i>Regione</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Oggetto e finalità</i>
Puglia	Reg. 6 settembre 2021, n. 7 (BUR 9 settembre 2021, n. 117)	<p><i>Istituzione del Reddito energetico regionale.</i></p> <p>Il regolamento dà attuazione alla LR 9 agosto 2019 n. 42, istitutiva del Reddito energetico regionale, dettando le modalità di accesso alla misura.</p> <p>Il Reddito energetico regionale è finalizzato ad incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, e prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti beneficiari.</p> <p>L'importo concesso non è erogato al richiedente, ma all'operatore economico, iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 12, cui il richiedente si sia rivolto.</p> <p>In base all'art. 12 del regolamento, infatti, la struttura regionale competente predispone un elenco di operatori economici in possesso di determinati requisiti di idoneità professionale; in particolare, essi devono essere installatori abilitati ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i.</p>